

# COMUNE DI MONTE COLOMBO

PROVINCIA DI RIMINI

AREA AMMINISTRATIVA

## *Ufficio di Polizia Municipale*

Reg. Ord.31/ 2010

Prot. n .....

Rif. P.v. n. 11/RLS/10 del 16/04/2010

Monte Colombo, 25.06.2010

**OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE (art. 18 legge 24/11/1981 n. 689)**

## IL SINDACO


**Visto** il processo verbale di accertamento del 16/04/2010, n. 11/RLS/2010 elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Monte Colombo (RN) a carico della sig.ra \*\*\*\*\* residente a Monte Colombo (Rn) in Via Andrea Costa n. 132 int. 7, nata in \*\*\*il \*\*\*\* per la violazione dell'ordinanza comunale n. **12/2010 del 01/03/2010 c. 1 e c. 3** concernente le disposizioni in materia di conferimento dei rifiuti sul territorio comunale, in quanto:

*All'interno del territorio comunale, abbandonava rifiuti urbani in prossimità dei cassonetti siti in Via Colomba senza conferire gli stessi mediante l'utilizzo corretto degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e per la raccolta indifferenziata; Fatto accertato in Osteria Nuova di Monte Colombo (RN), in Via Colomba s.nc. alle ore 09.45 c.a. del 16/04/2010, mediante esperimento di un controllo, dei sacchetti contenenti immondizia abbandonati nei pressi dei cassonetti abilitati al sistema eGate (come previsto da **ordinanza n. 09/2010 del 19/02/2010** concernente le disposizioni in materia del progetto sperimentale per la gestione differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati – sistema eGate – ispezione selettiva sacchetti abbandonati e n. **10/2010 del 19/02/2010** concernente disposizioni in materia del nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti.) dal quale si rinvenivano documenti con intestazione del trasgressore, conservati agli atti unitamente a rilevamento fotografico eseguito contestualmente al controllo.*

**Premesso** che il suddetto verbale di contestazione identifica l'avvenuto accertamento, quale momento conclusivo delle indagini, alla data di stesura dello stesso;

**Considerato** che il verbale di contestazione contiene tutti gli elementi necessari per la sua validità;

**Preso atto** che il processo verbale di accertamento è stato regolarmente notificato in data 26.04.2010 ai sensi di legge e nei termini previsti dal comma 2 dell'art. 14 della Legge n. 689 del 24/11/1981 all'obbligato in solido, come sopra generalizzato;



# COMUNE DI MONTE COLOMBO

PROVINCIA DI RIMINI

**AREA AMMINISTRATIVA**

**Ritenuto** che dalla complessiva valutazione degli atti (comprese le fotografie scattate sul luogo e al momento dell'accertamento e la relazione di servizio dell'Ufficio di P.M. prot. 2542/2010 del 30.04.2010) risulta provata la fondatezza degli accertamenti;

**Esaminati** gli argomenti esposti negli scritti difensivi, dalla sig.ra \*\*\*\*\* presentati in data 27/03/2010 e assunti al prot. generale dell'Ente al n. 3093 e ritenuto che dagli stessi non risultano elementi tali da inficiare la fondatezza degli addebiti mossi dagli organi accertatori, in quanto dalle stesse argomentazioni l'interessata conferma la propria responsabilità nella violazione e le motivazioni dalla stessa addotte non possono valutarsi come "Cause di esclusione della responsabilità" come disciplinato dall'art. 4 della Legge 689/198;

**Preso atto che** la parte interessata non ha espresso per iscritto ai sensi del comma 1 dell'art. 18 della Legge 689/1981 richiesta di essere sentita dall'autorità competente all'emanazione della sanzione amministrativa;


**Rilevato** che il comma 1 dell'Ordinanza Comunale n. **12/2010 del 01/03/2010** violata prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00. (La sanzione obblabile corrisponde al doppio del minimo essendo più favorevole al trasgressore rispetto al terzo del massimo);

**Rilevato** che il comma 3 dell'Ordinanza Comunale n. **12/2010 del 01/03/2010** violata prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00. (La sanzione obblabile corrisponde al doppio del minimo essendo più favorevole al trasgressore rispetto al terzo del massimo);

**Ritenuto** di dover determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione alla gravità della violazione (considerato che l'abbandono di rifiuti anche in prossimità dei cassonetti e dei cestini porta rifiuti, oltre a rappresentare un problema estetico e ambientale, costituisce un potenziale rischio igienico sanitario per la salute pubblica ed un eventuale pericolo per la sicurezza dei cittadini e della circolazione stradale) nella misura del doppio del minimo edittale previsto, pari alla somma di euro **50,00** in riferimento al **1° comma** dell'Ordinanza Comunale n. **12/2010 del 01/03/2010** in aggiunta alla somma di euro **50,00** in riferimento al **3° comma** dell'Ordinanza Comunale n. **12/2010 del 01/03/2010**, oltre alle spese di procedura e notifica per un importo di Euro 7,00;

**Ritenuto:** - che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, sono state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche sopra esposte

-che la motivazione *per relationem* è pienamente legittima in quanto le ragioni alla base del provvedimento sono esplicate mediante riferimento al Verbale di accertamento n. 11/RLS/ 10 del 16/04/2010 che, in quanto notificato all'obbligato in solido, entra nella sua sfera di conoscibilità legale e, quindi nella sua disponibilità;



# COMUNE DI MONTE COLOMBO

PROVINCIA DI RIMINI

**AREA AMMINISTRATIVA**

- che non sono applicabili i termini generali di cui all'art. 2 comma 3° della legge n. 241/1990, in quanto incompatibili con quelli previsti per il procedimento sanzionatorio dalla legge n. 689/1981, che risulta legge speciale, organica e compiuta;

- che non sono trascorsi i termini di prescrizione di cui all'art. 28 della Legge 689/1981

**Visto** l'art. 18 della Legge 689/1981

**Visto** il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

**Visto** il Regolamento Comunale n. 08 del 27/02/2009

## ORDINA

Alla sig.ra \*\*\*\* residente a Monte Colombo (Rn) in via Andrea Costa n. 132 int. 7, nata in \*\*\*\* il \*\*\*, di versare la somma di Euro **107,00** quale sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi dell'Ordinanza Comunale n. 12/2010 (Euro 100,00 + Euro 7,00 per spese di procedura e notifica) oltre ad Euro **5,60** per spese di notifica del presente atto, per un totale, quindi di Euro **112,60 (centododici/60)**.

## INGIUNGE

Alla sig.ra \*\*\* residente a Monte Colombo (Rn) in via Andrea Costa n. 132 int. 7, nata in \*\*\* il \*\*\*, di provvedere al pagamento della somma complessiva di Euro **112,60 (centododici/60)** mediante versamento a mezzo di c/c postale n. **13910476 intestato a Comune di Monte Colombo – Servizio di Tesoreria, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto, significando che, in difetto, si procederà all'esecuzione di cui all'art. 27 della Legge 689/1981.**

Nella causale dovrà essere specificato: "Pagamento sanzione amministrativa – Ordinanza ingiunzione n. 31/2010 rif. Verbale Amministrativo n. 11/RLS/10"

## AVVERTE

Che avverso la presente Ordinanza – Ingiunzione di pagamento è ammessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sua notificazione, OPPOSIZIONE avanti al Giudice di Pace di Rimini, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 e 22-bis della Legge 689/1981

Che la presente Ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio del Comune di Monte Colombo per 15 gg, e pubblicata sul sito web istituzionale, previo oscuramento delle generalità dell'obbligato in solido.

Dalla residenza Municipale li, 25.06.2010

IL SINDACO

Dr. Simone Tordi